

## Modifiche ed integrazioni al D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233

### Capo I

#### *Degli Ordini delle professioni sanitarie*

1. In ogni provincia sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti. Se il numero dei sanitari residente nella provincia sia esiguo ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della salute, su proposta delle rispettive Federazioni nazionali e d'intesa con gli Ordini interessati, può disporre che un Ordine abbia per circoscrizione due o più province finitime o una diversa configurazione territoriale intra o interprovinciale, designandone la sede e purché l'ente neocostituito sia strutturato in modo idoneo ed efficace al perseguimento dei fini istitutivi secondo parametri oggettivi, uniformi e misurabili di consistenza numerica e definizione geografica individuati nei decreti attuativi di cui al comma xxxxx

- a) Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale
- b) Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute.
- c) Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali promuovono e assicurano la qualità tecnico-professionale, l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità dell'esercizio professionale e delle professioni, la valorizzazione della loro funzione sociale, la salvaguardia dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei codici deontologici al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva.
- d) Gli Ordini verificano il valido possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale, che certificano pubblicamente attraverso l'iscrizione agli albi e, laddove previsti dalla norma, a specifici elenchi.
- e) Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali assicurano accessibilità e trasparenza alla loro attività.
- f) Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:
  - partecipano e assumono ruoli e compiti nelle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale,
  - concorrono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione dei processi di aggiornamento e della formazione per lo sviluppo continuo professionale di tutti i sanitari iscritti agli albi e agli elenchi e certificano il mantenimento dei requisiti professionali, includendo i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero.
- g) Nell'esercizio della funzione disciplinare – gli Ordini e le relative Federazioni nazionali - a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, separano la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni Regione e Provincia autonoma vengono costituiti i Collegi Istruttori di Albo, composti da un numero compreso tra 5 e 11 iscritti sorteggiati tra i componenti delle Commissioni disciplinari del corrispettivo Albo, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini. I Collegi istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del Presidente della competente Commissione disciplinare, istruiscono i procedimenti istruttori sottoponendo all'organo giudicante gli atti e le motivazioni per il proscioglimento o per l'attivazione del procedimento disciplinare, individuando in questo caso il profilo di addebito. I componenti dei Collegi istruttori non possono valutare i procedimenti relativi agli iscritti al proprio Albo di appartenenza.

Gli iscritti agli Albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, sono soggetti alle sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito.

h) Gli organi rappresentativi degli Albi facenti parte di uno stesso Ordine, nel rispetto della sua integrità funzionale, assumono la rappresentanza esponenziale della professione ed esercitano in piena autonomia le funzioni disciplinari e quelle gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie.

2. Ciascuno degli Ordini elegge in assemblea, fra gli iscritti all'albo, a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto:

a) il Consiglio direttivo, che - fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dalla legge 24 luglio n. 409/85 - è costituito da sette componenti, se gli iscritti all'albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se superano i cinquecento ma non i mille e cinquecento, da quindici componenti se superano i mille e cinquecento.

I rappresentanti di Albo eletti si costituiscono come Commissione disciplinare di albo con funzione giudicante.

A tal fine l'ultimo comma dell'art 6 della L 409/85 è modificato prevedendo che la commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri è di 5 componenti se gli iscritti all'albo non superano i mille e cinquecento, di sette componenti se superano i mille e cinquecento ma sono inferiori a tremila e di nove se superano i tremila.

I primi eletti entrano a far parte del Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri a norma dei commi secondo e terzo dell'art 6 della L 409/85.

b) Il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre iscritti quali componenti effettivi ed un iscritto quale Revisore supplente, garantendo, nel caso di ordini con più albi, la rappresentanza ponderata degli stessi. L'assemblea elettorale è valida in prima convocazione quando abbiano votato di persona almeno un quarto degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti.

Le votazioni dovranno aver luogo in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione della numerosità degli aventi diritto, dell'ampiezza territoriale e caratteristiche geografiche.

Il Presidente predispose ed è responsabile del procedimento elettorale.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel quarto trimestre dell'anno in cui il Consiglio scade, la proclamazione degli eletti va effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Ogni Consiglio elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, dalla maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vice-presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

3. Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine fatto salvo quanto previsto dalla legge 409/85, spettano le seguenti attribuzioni:

a) compilare e tenere l'albo dell'Ordine e pubblicarlo al principio di ogni anno;

- b) vigilare alla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;
- c) designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
- d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;
- e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine;
- f) dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari operanti nei confronti di tutti gli iscritti negli albi, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
- g) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.
- h) Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e propone all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese di gestione dell'Ordine, stabilisce la tassa annuale - anche diversificata nonché una tassa per i pareri per la liquidazione degli onorari, che sottopone a preventiva approvazione dell'assemblea degli iscritti.

5. Contro i provvedimenti per le materie indicate nelle lettere a) ed f) dell'art. 3 è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

6. I Consigli direttivi possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente.

Lo scioglimento viene disposto con decreto pubblica del Ministero della Salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali. Con lo stesso decreto è nominata una Commissione straordinaria di tre componenti iscritti al medesimo Ordine. Alla Commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio disciolto.

Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi alle nuove elezioni.

## **Capo II**

### ***Degli albi professionali***

7. Ciascun Ordine ha uno o più Albi permanenti, in cui sono iscritti i sanitari della rispettiva professione ed elenchi per categorie di professionisti laddove previste da specifiche norme, residenti nella circoscrizione

8. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.

9. Per l'iscrizione all'albo è necessario:

- a) avere il pieno godimento dei diritti civili;
- b) essere di buona condotta;
- c) aver conseguito il titolo accademico dato o confermato in una università o altro istituto di istruzione superiore a ciò autorizzato ed essere abilitati all'esercizio professionale
- d) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'ordine

Possono essere anche iscritti all'albo gli stranieri, che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi l'esercizio della professione in Italia, purché dimostrino di essere di buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili.

Gli iscritti che si trasferiscono in uno dei Paesi membri dell'UE possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza.

10. La cancellazione dall'albo è pronunciata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica, nei casi:

- a) di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili;
- b) di trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto;
- c) di rinuncia all'iscrizione;
- d) di cessazione dell'accordo previsto dal 2° comma dell'art. 9;
- e) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.

La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e), non può essere pronunciata se non dopo sentito l'interessato.

Nel caso di cui alla lettera b) il sanitario che eserciti all'estero la libera professione ovvero presti la sua opera alle dipendenze di ospedali, di enti o di privati, può mantenere, a sua richiesta, l'iscrizione all'Albo dell'Ordine

### **Capo III**

#### ***Delle Federazioni nazionali***

11. Gli Ordini provinciali sono riuniti rispettivamente in Federazioni nazionali con sede in Roma, che assumono la rappresentanza esponentiale delle rispettive professioni presso enti ed istituzioni nazionali.

Alle Federazioni nazionali sono altresì attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali di cui al successivo articolo xxxx nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.

Le Federazioni nazionali raccolgono e aggiornano le norme deontologiche in un codice nazionale unico per tutti gli iscritti agli albi, individuando anche le relative responsabilità disciplinari, definendo le aree condivise tra le diverse professioni, con particolare riferimento alle attività svolte da équipe multiprofessionali in cui le relative responsabilità siano chiaramente identificate ed eticamente fondate.

Le Federazioni sono dirette da un Comitato centrale costituito da quindici componenti, fatto salvo quanto previsto dall'art 6 della L 409/85.

A tal fine l'ultimo comma dell'art 6 della L 409/85 è modificato prevedendo che la commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri è di 9 componenti.

I primi eletti entrano a far parte del Comitato Centrale della Federazione Nazionale a norma dei commi secondo e terzo dell'art 6 della L 409/85.

I rappresentanti di Albo eletti si costituiscono come Commissione disciplinare di Albo con funzione giudicante. Il Collegio Istruttorio Nazionale di Albo è costituito da cinque componenti sorteggiati tra quelli facenti parte dei corrispettivi Collegi Istruttori Regionali.

Ogni Comitato Centrale elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto.

Il Presidente ha la rappresentanza della Federazione, di cui convoca e presiede il Comitato Centrale ed il Consiglio Nazionale; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente.

12. I Comitati Centrali sono eletti dai Presidenti dei rispettivi Ordini nel primo trimestre dell'anno successivo all'elezione dei Presidenti e Consigli degli Ordini professionali, tra gli iscritti agli albi a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto.

Ciascun Presidente dispone di un voto per ogni duecento iscritti e frazione di duecento iscritti al rispettivo albo provinciale.

13. Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei rispettivi Ordini e .

Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della rispettiva Federazione su proposta del Comitato centrale.

Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, stabilisce la quota fissa annua di contribuzione di ciascun iscritto agli Ordini, che questi ultimi devono versare alla Federazione per le spese di funzionamento della stessa.

All'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitato Centrale.

14. Al Comitato Centrale di ciascuna Federazione, fatto salvo quanto previsto dalla legge 409/85, spettano le seguenti attribuzioni:

- a) vigilare sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni;
- b) coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi Ordini predisponendo, aggiornando e pubblicando gli albi e gli elenchi unici nazionali degli iscritti
- c) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui alla lettera d) dell'articolo 3 del presente decreto;
- d) designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere interprovinciale o nazionale;
- e) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare gli Ordini
- f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera g) dell'articolo 3;

Contro i provvedimenti indicati nella precedente lettera e) è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

15. I Comitati Centrali possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente.

Lo scioglimento viene disposto con decreto del Ministero della Salute sentito il Consiglio superiore di sanità. Con lo stesso decreto è nominata una Commissione straordinaria di cinque componenti iscritti agli albi professionali della categoria; alla Commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato disciolto.

Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi alle nuove elezioni.

16. Con apposito atto regolamentare, da sottoporre ad approvazione dei rispettivi Consigli Nazionali, le Federazioni nazionali definiscono le modalità di articolazione territoriale e organizzazione e gestione degli uffici con le relative attribuzioni di funzioni, di funzionamento degli Organi, di gestione del

personale dipendente e dei consulenti, delle risorse finanziarie, del patrimonio, le modalità di costituzione delle Federazioni Regionali, il loro funzionamento e le modalità della contribuzione strettamente necessaria all'assolvimento delle funzioni di rappresentanza esponentiale delle professioni presso gli enti e le istituzioni regionali di riferimento.

## Capo IV

### ***Della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie***

17. Presso il Ministero della Salute\_ è costituita, per i professionisti di cui al presente decreto, una Commissione centrale, nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un consigliere di Stato e costituita da un membro del Consiglio superiore di sanità e da un funzionario del Ministero della sanità, di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparato

Fanno parte altresì della Commissione:

- a) per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi, un ispettore generale medico ed otto medici chirurghi, di cui cinque effettivi e tre supplenti;
- b) per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari, un ispettore generale veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e tre supplenti;
- c) per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, un ispettore generale per il servizio farmaceutico e otto farmacisti, di cui cinque effettivi e tre supplenti;
- d) per l'esame degli affari concernenti la professione delle ostetriche, un ispettore generale medico e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti;
- e) per l'esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra, un ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti (12).

I sanitari indicati nel comma precedente sono designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali.

Almeno tre dei componenti sopra indicati non debbono avere la qualifica di presidente o di membro dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali.

I componenti della Commissione centrale rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Alla segreteria della Commissione centrale è addetto personale in servizio presso il Ministero della Salute. Per la validità di ogni seduta occorre la presenza di non meno di cinque componenti della Commissione, compreso il presidente; almeno tre dei componenti devono appartenere alla stessa professione alla quale appartiene il sanitario di cui è in esame la pratica.

In caso di impedimento o di incompatibilità dei componenti effettivi, rappresentanti le professioni sanitarie, intervengono alle sedute i componenti supplenti della stessa professione

Per le questioni d'indole generale e per l'esame degli affari concernenti tutte le professioni sanitarie, il presidente ha la facoltà di convocare la Commissione centrale in seduta plenaria, e cioè con l'intervento, oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei quattro ispettori generali e dei componenti rappresentanti tutte le categorie sanitarie (1).

Per la validità delle sedute plenarie occorre la presenza di non meno di 18 componenti della Commissione, compreso il presidente, ed ogni professione deve essere rappresentata da almeno tre dei componenti appartenenti alla rispettiva categoria.

18. La Commissione centrale:

- a) decide sui ricorsi ad essa proposti a norma del presente decreto;
- b) esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri componenti professionisti e dei componenti dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali.

19. Avverso le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, a norma dell'art. 362 del Codice di procedura civile.

## Capo V

### *Disposizioni transitorie e finali*

20. I presidenti del Consiglio superiore di sanità.

21. Gli iscritti agli albi sono tenuti anche all'iscrizione ed al pagamento dei relativi contributi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza istituito o da istituirsi per ciascuna professione. L'ammontare dei contributi verrà determinato dai competenti organi degli enti, d'accordo con il Consiglio nazionale delle rispettive Federazioni nazionali.

Alla data di entrata in vigore della presente gli Ordini e i rispettivi organi resteranno in carica fino alla fine del proprio mandato; il loro rinnovo avverrà con le modalità previste dalla presente legge e dai regolamenti attuativi di cui al comma xxx dei regolamenti attuativi di cui al comma xxxx

22. Restano fermi i provvedimenti relativi alla iscrizione ed alla cancellazione dagli albi professionali nonché i provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti, adottati dagli organi indicati **nel comma XXX**.

I Comitati centrali delle Federazioni nazionali resteranno in carica fino alla fine del proprio mandato; il loro rinnovo avverrà con le modalità previste dalla presente legge e dai regolamenti attuativi di cui al comma xxx .

23. All'attuazione della presente legge si provvede mediante uno o più Regolamenti adottati con Decreto del Ministro della Salute ai sensi dell'art 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400 entro 18 mesi dalla data della entrata in vigore, previo parere delle Federazioni Nazionali interessate, da esprimersi entro 90 giorni dalla richiesta.

Tali Regolamenti disciplineranno le norme relative all'elezione degli organismi elettivi – tra cui quelli relativi alle Commissioni di albo -, al regime di incompatibilità e al limite dei mandati degli Organi degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali, nonché i criteri e le modalità per l'applicazione di atti sostitutivi o per il loro scioglimento; alla tenuta degli albi, alle iscrizioni ed alle cancellazioni degli albi stessi, alla riscossione ed erogazione dei contributi, alla gestione amministrativa e contabile degli Ordini e Federazioni, all'istituzione delle assemblee dei Presidenti d'Albo con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività istituzionali a questi affidate, alle sanzioni ed ai procedimenti disciplinari, ai ricorsi ed alla procedura davanti alla Commissione centrale, nonché a quanto altro possa occorrere per l'applicazione del presente decreto.